



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Decreto sanzionatorio ex art. 43 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/18 – Piero Angelo MORO

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,

SUD-SICILIA

CONSIDERATA

- La segnalazione a carico del sig. Piero Angelo Moro proveniente dalla sig.ra Mara Cogoni (Segretario Sportivo) relativa alla gara del 26/12/17 denominata "Coppa Santo Stefano" svoltasi presso il circolo del golf Is Molas;

RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

FATTO

Nel rapporto informativo sopra citato e dagli allegati allo stesso emerge quanto appresso:

- Durante la gara del 26/12/17 nei pressi del *green* della buca 15 del campo da golf Is Molas vi è stato un acceso confronto verbale che ha visto come protagonisti i tesserati Calori e Moro nel quale i giocatori si sono scambiati pesanti offese ed insulti.

CONSIDERATO

Il provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 42 Regolamento con il quale lo scrivente ha comunicato agli esiti delle valutazioni degli atti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera g) del Regolamento di Giustizia che la sanzione applicabile è di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG.

CONSIDERATO

Che il sig. Piero Angelo Moro ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio

PQM

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

Lo scrivente accertata la responsabilità del sig. Moro per i fatti contestati applica al tesserato Piero Angelo Moro la squalifica di mesi 6 (sei) con conseguente perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per il suddetto periodo.

Roma, 30/01/18

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

